



---

*LE 'ICONE': UNA NUOVA  
SFIDA A TUTELA DEI DATI  
PERSONALI.*

---

ROBERTO PUSCEDDU

*i-lex*

i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale  
Rivista quadrimestrale on-line: [www.i-lex.it](http://www.i-lex.it)  
Dicembre 2019  
Fascicolo 12, 1-3  
ISSN 1825-1927

## LE 'ICONE': UNA NUOVA SFIDA A TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ROBERTO PUSCEDDU\*

**Abstract:** Il presente contributo ha ad oggetto il Regolamento UE n. 679/2016 e si sofferma, in particolare, sull'utilizzo del disegno (nella forma di 'icone') con riferimento alle misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile mediante l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

Ciò che si pone in rilievo nel presente elaborato è il particolare rapporto che intercorre tra il disegno ed il diritto e, nello specifico, si indaga la funzione che le icone svolgono nella tutela e nella protezione dei dati personali. In altri termini, l'interessato deve essere messo nella condizione di poter comprendere sempre come dovranno essere trattati i suoi dati personali.

**Parole chiave:** Icone, *Legal Design*, GDPR, dati personali

### 1. Oggetto d'indagine

Il presente contributo ha ad oggetto il Regolamento UE n. 679/2016<sup>1</sup> e si sofferma, in particolare, sull'utilizzo del disegno (nella forma di 'icone') con riferimento alle misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile mediante l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

Ciò che si pone in rilievo nel presente elaborato è il particolare rapporto che intercorre tra il disegno ed il diritto e, nello specifico, si indagherà la funzione o le funzioni che le icone svolgono nella tutela e nella protezione dei dati personali.

In altri termini, l'interessato deve essere messo nella condizione di poter comprendere sempre come dovranno essere trattati i suoi dati personali.

---

\* Università degli Studi di Cagliari

<sup>1</sup> Regolamento UE n. 2016/679 "*General Data Protection Regulation*".

Il presente elaborato impone, dunque, di soffermarsi sul particolare rapporto tra il ‘diritto’ ed il ‘disegno’.

Giova precisare che “*Il disegno nel diritto*” è una tematica studiata, infatti, sotto molteplici sfaccettature da David Howes (Concordia University), Margaret Hagan (Stanford University), nell’ambito del Laboratorio ‘Lawbydesign’, Richard K. Shering (New York Law School), Volker Boehme-Neßler (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) e, nell’ambito dell’Università di Cagliari, da Giuseppe Lorini, Stefano Moroni e Patrick Maynard (i quali, in particolare, hanno indagato le norme disegnate ed i disegni normativi).

## 2. Il dominio della parola: il c.d. logocentrismo

È bene domandarsi, in primo luogo, quali funzioni vengano assolute dalle immagini nel diritto.

A riguardo, occorre sottolineare che il rapporto tra il diritto ed il disegno non può certo definirsi pacifico.

Nel diritto, storicamente, infatti, non vi sono immagini che impongano o descrivano norme.

Il diritto si avvale, di regola, di testi formulati linguisticamente.

È agevole affermare che il diritto sia governato dal c.d. logocentrismo.

Così come ha affermato Volker Boehme-Neßler in *Pictorial law. Modern law and the power of pictures*, 2011, il diritto moderno non si avvale di immagini e nei confronti delle stesse conserva un atteggiamento scettico. Questo generale atteggiamento scettico nei confronti delle immagini è il risultato di un’evoluzione storica.

Nel mondo del diritto, ad oggi, l’immagine si colloca sul piano dell’eccezione alla regola.

La regola è, infatti, rappresentata dal testo formulato linguisticamente (dotato di una formulazione verbale). Si pensi al testo contenuto in una disposizione codicistica ovvero ad una sentenza emessa da un qualsivoglia giudice.

Qualsivoglia documento giuridico – sia esso un atto processuale sia esso un mero atto amministrativo – conterrà degli enunciati formulati linguisticamente. Pur tuttavia, in alcuni ambiti del diritto, è riconosciuto uno spazio alle immagini, alle icone e ai segni. Si pensi, a titolo d’esempio, al Codice della Strada e alle ‘immagini’ contenute

nei segnali stradali. Si pensi, inoltre, al campo delle invenzioni, dei brevetti e del marchio, ove le immagini sono – addirittura - indispensabili.

È bene, dunque, prendere coscienza del fatto che il diritto si avvale, sebbene in via d'eccezione, non soltanto di testi formulati linguisticamente (verbalmente) ma anche di immagini.

Benché venga assunto un generale atteggiamento scettico nei confronti delle immagini, occorre prendere atto che il diritto si serve anche di immagini, disegni, figure, icone che all'interno dello stesso diritto svolgono una funzione normativa.

Emblematiche sono le parole di Volker Boehm-Neßler nel libro *Pictorial Law. Modern Law and the Power of Pictures*, sintomatiche di un generale atteggiamento scettico con riferimento all'uso delle immagini e, più in generale, del disegno nell'ambito del diritto:

*“coloro che vogliono leggere un libro che sicuramente non presenta nessun tipo di immagine, rappresentazione grafica, o panorama visivo non devono fare altro che prendere un manuale di diritto o un commentario. Fin ora, il diritto è una delle aree della società che è fondamentalmente e profondamente scettica sulle immagini e che è fortemente contraria alla visualizzazione”.*

Ebbene, superare o quanto meno fronteggiare il paradigma del c.d. logocentrismo non è certo un'impresa semplice.

In questa prospettiva prende le mosse il presente progetto.

### **3. La disposizione normativa**

Il considerandum n. 60 del Nuovo Regolamento UE N. 679/2016 specifica che:

*“i principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità” e che “il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie per assicurare un trattamento corretto e trasparente”.*

In tale direzione si inserisce la possibilità, riservata al Titolare, di fornire le informazioni dovute *“in combinazione con icone standardizzate, in modo da dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto”*. In tal senso si esprime anche l'art. 12, co. 7. Al capo III *“Diritti dell'interessato”* dello stesso Regolamento UE N. 679/2016, all'art. 12 che riguarda, nell'ambito della *“Trasparenza e modalità”*, le *“Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato”* così si stabilisce:

*“Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato [...]”*.

In particolare, i commi 7 e 8 dello stesso art. 12 prevedono:

*“Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate”*.

#### **4. Il ‘Legal Design’: un approccio ‘nuovo’ al diritto**

Il legislatore europeo ha inteso, dunque, assumere un approccio ‘nuovo’.

Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Tracciata in questi termini la prospettiva d'indagine che si è scelto di seguire in questo elaborato proponendosi di superare o quanto meno fronteggiare il paradigma del c.d. logocentrismo, occorre chiedersi che cosa si intenda per “*Legal Design*” e perché tale fenomeno costituisca un approccio ‘nuovo’ nel diritto.

*“Common English language dictionaries define design as “the way something has been made: the way the parts of something (such as a building, machine, book, etc.) are formed and arranged for a particular use, effect, etc.” Contrary to widespread ideas about design, this definition focuses on the process of creating something rather than the outcome – the finished product. ‘Design’ is not primarily concerned with aesthetics or the ‘look of a product’, neither is it restricted to movable or immovable objects, such as machines, consumer goods, buildings or works of art”.*

Da tale definizione emerge quale approccio il c.d. design thinking intenda seguire; soprattutto, in considerazione dell’obiettivo che si propone di raggiungere: il design non si occupa di “*come stanno le cose*”, ma di “*come dovrebbero essere*” e ci si aspetta che professionisti come architetti, medici, avvocati e manager sviluppino processi per raggiungere questo obiettivo.

È opportuno, dunque, soffermarsi sul metodo. Se si osserva il metodo con cui un avvocato o, più in generale, un giurista si avvicina alla risoluzione della problematica che gli viene sottoposta si nota come lo stesso non debba limitarsi alla risoluzione di problemi analitici ma, spesso, si imponga allo stesso professionista legale la costruzione di soluzioni ‘creative’ più appropriate per la risoluzione del problema legale che gli viene sottoposto. In questo senso la figura dell’avvocato si accosta alla figura del designer.

*“When counselling a client a good lawyer is expected to find creative solutions. Exploratory techniques like ‘sketching’ or ‘mapping’ out different solutions, or even creating a ‘prototype’ (e.g., a preliminary contractual document) are ways to test different solutions or potential scenarios. These are solution-based strategies typically used by designers, which not only help the expert to solve the problem better, but also help clients better understand the solutions offered to them”.*

Tenendo conto di questo approccio ‘creativo’ nella ricerca di una soluzione alla singola problematica prospettata dal cliente all’avvocato, che cosa deve intendersi per “*Legal Design*”?

*“Legal Design is an evolution in the analysis of visualization, intended to make legal communication easier, more user-friendly and more effective. It also strives to substantively improve the drafting process and resulting public or private regulation, in order to transform positively the significance and value of laws and traditionally word heavy legal applications like contracts or governance documents, for individual users and organizations. In effecting these goals, the process by which visualization is created becomes as important as the image itself”.*

Si tratta di un approccio che mira a rendere la comunicazione nell’ambito giuridico più efficace e immediatamente comprensibile ad una pluralità di soggetti anche non dotati di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche. Tale definizione riflette il generale approccio c.d. proattivo del diritto.

Così definibile:

*“The term “Proactive Law” emerged in the 1990’s in Finland, and was quickly adopted in Europe, to stress positive goals and outcomes in legal transactions as well as to avoid problems., visualization becomes more actively and strategically planned. It becomes conscious ‘design’, meaning both a noun—an image to advance communication—and a verb, the process by which text or spoken language is clarified by images that simplify and supplement language”.*



Seguendo questo approccio proattivo, che mira ad evitare l'insorgere della lite, l'immagine – integrando il testo giuridico formulato linguisticamente - renderà lo stesso testo maggiormente accessibile e fruibile da un pubblico più esteso.

*“This design process makes legal information intellectually accessible, and functional. Where these goals are met, legal documents can become stronger generators of value rather than of higher transaction costs. Contracts and other legal documents can facilitate better communication within and between organizations, and offer possibilities for innovation”.*

Emerge con evidenza la prospettiva teleologica che caratterizza il Legal Design; tale prospettiva si orienta verso la costruzione di una 'regola' che sia più facile da comunicare e che sia più efficacemente percepita dai consociati.

Il processo mediante il quale si 'costruisce' un documento giuridico (sia nell'ambito della regolamentazione pubblica sia nell'ambito della regolamentazione privata) diventerà, dunque, incisivamente importante.

## **5. La funzione informativa dell'icona nel documento giuridico**

Definito in questi termini l'approccio seguito dal Legal Design, ci si domanda che funzione venga assolta dall'icona in base all'art. 12 co. 7-8 del Regolamento UE n. 679/2016.

Le due principali esigenze che devono essere soddisfatte nella formulazione di un documento giuridico sono la chiarezza e la immediata fruibilità dei suoi contenuti.

Tali esigenze possono essere soddisfatte in modo agevole con l'utilizzo di immagini nel documento giuridico.

La funzione assolta dall'icona è essenzialmente una funzione 'informativa', in quanto mediante la stessa si intende trasmettere all'interessato quale sarà la sorte del trattamento dei suoi dati.

La stessa funzione 'informativa' assolta con l'art. 13 del Codice della Privacy, in base al quale, tra l'altro, si stabilisce che:

*“L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:*

*a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;*

*b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;*

*c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;*

*[...]*

*3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico”.*

Con riferimento alla funzione assoluta dall’icona che integri il testo formulato linguisticamente, è bene operare un parallelismo richiamando quanto ha sostenuto Helena Haapio, la quale, in diversi scritti, fra tutti, *Contract Clarity and Usability through Visualization*, 2013, con riferimento alla funzione dell’immagine nel contratto, ha posto l’accento sul fatto che l’immagine nel documento giuridico sia utile (i) per facilitare la comunicazione e la comprensione di un contratto (ma, più, in generale, il discorso si può estendere a qualsivoglia documento giuridico) da parte della pluralità dei consumatori che accedono a tale documento per regolamentare i propri interessi; (ii) per evitare che la materia contrattuale (e, più, in generale, la materia giuridica) sia ad esclusiva disposizione da parte degli addetti al settore (giudici, avvocati, notai) restando inaccessibile al reale titolare degli interessi coinvolti dalla contrattazione; (iii) per evitare l’insorgere di controversie che trovano nel contratto (e in quel documento giuridico) la fattispecie costitutiva.

Proseguendo la riflessione della Haapio, si sottolinea che le clausole inserite in un contratto sono spesso fonte di ambiguità interpretativa che conduce alla controversia giudiziale, rimettendo ad un giudice la decisione in ordine al significato da attribuire a tali clausole.

Così Haapio:

*“in the legal field, contracts are often seen as litigators’ tools, as evidence in the courtroom. Contract Law is mainly about failed con-*

*tracts. Lawyers tend to look on contracts “primarily as a source of trouble and disputation, rather than a way of getting things done”.*

Così come nel settore contrattuale, l'esigenza di chiarezza e di superamento della vaghezza che caratterizza il linguaggio verbale si ritiene debba essere soddisfatta non soltanto anche in altri ambiti.

*“Communication management research, for instance, has outlined major elements that can help make complex messages clear to their audiences: making the context clear, providing clear, providing a clear structure, reducing the message to its essence, making the message ambiguity-free, and wording the message in a way that resonates with the audience. Plain language and plain design seek to provide clarity and remove the barriers that prevent messages from being understood”.*

Emerge, quindi, come l'operazione di semplificazione e di riduzione dei contenuti del testo ai loro elementi essenziali e indispensabili nonché la semplificazione delle strutture linguistiche permette di pervenire ad un messaggio connotato da chiarezza e che non presenti alcuna ambiguità.

Pur tuttavia, è doveroso ammettere che una prospettiva che preveda l'utilizzo di disegni ed immagini nell'ambito di un documento giuridico è ancora alquanto prematura.

L'uso del disegno in un ambito come quello relativo al documento giuridico è – quantomeno, per ora – relegato sul piano dell'eccezione alla regola rappresentata dal c.d. logocentrismo – così come già menzionato al 2.

## **6. Una prima proposta: la standardizzazione di 'icone'**

Vi è un'evidente esigenza di raccogliere una ricca collezione di informative iconiche – che variano da paese a paese – e procedere con una omogeneizzazione delle stesse.

Queste icone debbono trasmettere un messaggio facilmente comprensibile, dove la immediatezza faceva premio sulla completezza.

Se tale omogeneizzazione non avvenisse svanirebbe il desiderio, chiaramente espresso nell'elaborazione del Regolamento, di unificare,

per quanto possibile, i messaggi afferenti ad informazioni relative alla protezione dei dati personali.

Il vantaggio nell'utilizzazione di 'icone' consisterebbe nel fatto che le stesse non hanno bisogno di un testo esplicativo, perché dovrebbero essere immediatamente intuibili.

Le icone afferenti alla informativa, che vengono proposte dal parlamentare europeo Jan Philip Albrecht sono le seguenti:

ICONA	INFORMAZIONE ESSENZIALE	SENDO
	La raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento	
	La memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento	
	Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti	
	Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali	
	Non sono effettuati la vendita o l'affitto di dati personali	
	I dati personali non sono memorizzati in forma non cifrata	

In corrispondenza della colonna a destra deve essere apposto il contrassegno specifico:



Il testo del Regolamento, così come elaborato dal Parlamento europeo, era stato integrato da un allegato che offriva un'informativa

iconica. Accanto ad ogni icona, nell'apposito spazio, nella colonna di destra, a seconda del tipo di trattamento posto in essere dal Titolare, avrebbe dovuto essere inserito l'apposito contrassegno.

Pur tuttavia, nella versione definitiva del Regolamento, tale proposta di 'standardizzazione' di icone è stata eliminata.

Già in passato, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali aveva messo a disposizione alcune immagini standardizzate, applicabili in modo particolare agli impianti di videosorveglianza all'evidente scopo di agevolare la comprensione immediata delle informative.

La più nota è l'icona relativa agli impianti di videosorveglianza. In tal modo, il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa 'minima'.

## **7 Critica: l'impossibilità di semplificare un linguaggio complesso**

Emerge, in modo evidente, un primo dubbio così riassumibile: L'icona standardizzata che venga utilizzata per assolvere la funzione che lo stesso Regolamento Europeo le assegna è davvero sufficientemente chiara e consente realmente di offrire al titolare dei dati personali una completa conoscenza circa il trattamento e la protezione degli stessi dati a lui riferiti?

Non vi è il pericolo che tradurre in immagini una disposizione formulata linguisticamente e dal contenuto semplice, invece di porsi come rimedio risolutivo, talvolta, possa contribuire ad accrescere la vaghezza e la complessità dei contenuti?

L'esigenza illuministica di formulazione di norme chiare, precise e dotate di un significato univoco tale da non lasciare spazio ad alcuna interpretazione venne posta in evidenza, nella storia del pensiero giuridico e filosofico, da Cesare Beccaria che nel Dei delitti e delle pene, così come riportato da Paolo Di Lucia in *Nomografia*, 1995:

*“se [le leggi] sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico”.*

Pur tuttavia, la posizione espressa da Beccaria appare criticabile.  
Così Di Lucia:

*“Il linguaggio comune di un popolo, usato ogni giorno, è, prima di tutto, ben lontano dal possedere in ogni occasione l’aperta chiarezza e l’univoca significanza [...]. Se, poi, funziona bene in contesti molto semplici ove si esprimono propositi semplici allorché viene adoperato in ambiti culturalmente complessi cagiona un’abbondanza di incertezze, confusioni ed oscurità [...]”.*